

Delibera del Consiglio comunale n. 8 del 10/04/2014

Oggetto: Approvazione del Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del relatore riguardante l'oggetto;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto ha espresso i pareri di competenza:

- il Segretario comunale parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica amministrativa;
- il Responsabile del Servizio Finanziario parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile;

Premesso che:

Con l'entrata in vigore del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 "*Misure urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*" convertito in legge dall'art. 1 della L. 22 dicembre 2011, n. 214 e successivamente modificato dall'art. 25, comma 5, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, è stato ridefinito l'assetto del sistema fiscale comunale relativo alla gestione dei rifiuti urbani, mediante l'istituzione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (T.A.R.E.S.) e la contestuale soppressione, con decorrenza 1 gennaio 2013, dei previgenti prelievi sia di natura patrimoniale che di natura tributaria, compresa la Tariffa integrata ambientale introdotta con il Testo unico in materia ambientale (art. 238 – D.Lgs. 03.04.2006, n. 152);

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 19.12.2012 è stato conseguentemente approvato il *Regolamento per l'applicazione della tariffa e del tributo sui rifiuti e sui servizi*, optando per l'applicazione della tariffa sui rifiuti, in luogo del tributo, cui si è aggiunta la maggiorazione tributaria di Euro 0,30 al metro quadrato.

La legge di stabilità 2014: L. 27 dicembre 2013, n. 147 all'art. 1, comma 704, prevede l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

Con decorrenza dal 1° gennaio 2014 infatti è stata istituita l'imposta unica comunale. L'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 stabilisce che "*E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato alla erogazione e fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore*".

Al comma 668 dell'art. 1 è inoltre previsto che "*I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani*".

Al comma 690 dell'art. 1 è ulteriormente ribadito che "*La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti*".

Il Comune di Vignola Falesina da anni ha adottato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico in attuazione del D.Lgs. 152/2006, del D.P.R. 158/1999 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 2972/2005 e s.m.

Considerato che da anni il servizio di gestione rifiuti si basa su un sistema di misurazione puntuale della quantità prodotta e conferita, già in applicazione del D.Lgs. 152/2006 e del D.P.R. 158/1999; ritenuto pertanto opportuno prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo del tributo TARI;

Ravvisata la necessità di adottare il nuovo *Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti*, come nel testo che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Atteso che il nuovo Regolamento riprende nei contenuti quanto previsto nel previgente regolamento adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 19.12.2012, che per effetto della L. 147/2013 risulta superato;

Atteso che la tariffa, come disciplinata nel nuovo Regolamento verrà applicata e riscossa da AMNU S.p.a., società in house nella quale il Comune di Vignola Falesina è socio, affidataria del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, come stabilito all'art. 1, comma 668 e 690 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;

Rilevata la necessità di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, al fine di consentire alla Giunta comunale di deliberare in ordine alla determinazione della tariffa per la raccolta e smaltimento rifiuti;

Vista la Legge di stabilità 2014: L. 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Con n. 10 voti favorevoli, n. 0 voti astenuti e n. 0 voti contrari, su n. 10 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il nuovo *Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti* come da schema che, allegato alla presente deliberazione (allegato 1), ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la tariffa, come disciplinata dal Regolamento di cui al punto 1, verrà applicata e riscossa da AMNU S.p.a., quale soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione in oggetto;

Ravvisata l'urgenza di dare immediata esecuzione alla stessa, al fine di consentire alla Giunta comunale di deliberare in ordine alla tariffa per la raccolta e smaltimento rifiuti;

Visto l'art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005, n° 3/L;

Con n. 10 voti favorevoli, n. 0 voti astenuti e n. 0 voti contrari, su n. 10 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese;

DELIBERA

di rendere la deliberazione in oggetto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. *Opposizione, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, del T.U.L.L.R.R.O.C.C. 01/02/2005, n. 3/L;*
2. *Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. B) della Legge 6.12.1971 n° 1034;*
3. *Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199.*